



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Siena

*(Emanato con D.R. n. 225 del 10.02.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.02.2016 e
pubblicato nel B.U. n. 121)*

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Siena (d'ora in poi Nucleo), costituito nel rispetto delle vigenti disposizioni normative specifiche e dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Composizione e durata

1. Il Nucleo è composto da sei membri, quattro dei quali esterni all'Università di Siena, e da un membro rappresentante della componente studentesca.

2. I membri di cui al comma 1 sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, fatto salvo il rappresentante della componente studentesca designato dal Consiglio Studentesco anche al di fuori del medesimo.

3. Su designazione del Nucleo, tra i suoi membri, il Rettore nomina il Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni e lo rappresenta nei rapporti con l'Ateneo, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

4. Il mandato del Nucleo, rinnovabile una sola volta, è biennale relativamente al rappresentante della componente studentesca e triennale per gli altri membri.

5. Ai componenti del Nucleo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo, è corrisposta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 3

Compiti e funzioni

1. Il Nucleo, in qualità di organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, svolge le attività di valutazione e controllo previste dalle normative vigenti e ne riferisce agli Organi di governo. In particolare:

a) esercita tutte le restanti attribuzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 240/2010;

b) esercita le attività previste dalle disposizioni statutarie;

c) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività e la qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Annualmente, il Nucleo trasmette agli organi di governo e di indirizzo dell'Ateneo un Rapporto sulle analisi effettuate nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 e al Consiglio Studentesco una relazione sui temi della didattica.

Art. 4

Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Nucleo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

2. Il Nucleo è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, che possono tenersi anche in forma telematica.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

3. La convocazione è inviata ai singoli componenti per via telematica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con qualunque mezzo riesca a raggiungere gli interessati.
4. Con l'avviso di convocazione è reso disponibile ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti in esame.
5. Le riunioni del Nucleo sono valide se vi abbia preso parte almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio di supporto al Nucleo.
8. Di ogni seduta il Nucleo redige apposito verbale, che può essere approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante in caso di riunione in modalità telematica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 5

Struttura di supporto

1. Per lo svolgimento delle sue attività, il Nucleo si avvale di un ufficio di supporto.
2. Su particolari materie, il Nucleo può avvalersi del concorso di esperti di settore, interni o esterni all'Università di Siena.

Art. 6

Obblighi dei componenti

1. I componenti del Nucleo sono tenuti a partecipare con assiduità alle sedute e alle attività programmate. I singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive senza motivata giustificazione o qualora intervengano situazioni di incompatibilità. Gli stessi hanno l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite durante il loro mandato e a quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.
2. In caso di manifesta incapacità di funzionamento del Nucleo, il Rettore può, con apposito provvedimento, procedere al relativo scioglimento.
3. Ai componenti del Nucleo si applica il regime delle incompatibilità di cui all'art. 57 dello Statuto di Ateneo. Essi, nel corso del loro incarico, non possono intrattenere rapporti commerciali e/o di prestazioni professionali con l'Università di Siena.

Art. 7

Pubblicità

1. Il Nucleo garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando la più ampia pubblicità degli atti, anche tramite il sito internet dell'Ateneo.

Art. 8

Accesso alle informazioni

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Nucleo ha diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e archivi di dati anche informatici dell'Ateneo. Il Nucleo può inoltre richiedere ai responsabili delle varie Unità organizzative dell'Ateneo la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini delle elaborazioni previste.
2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Presidente, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze di tali organi, nonché personale interno



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

e persone esterne all'Università di Siena.

Art. 9

Modifica Regolamento

1. I membri del Nucleo possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo e sostituisce integralmente il Regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1629 del 30 ottobre 2001.